

### **Articolo 13 – Dilazione e rateazione del pagamento**

1. Nel caso in cui il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria, è ammessa la rateizzazione del debito maturato nei confronti del comune, sia esso di natura tributaria, sia di natura non tributaria.
2. Al fine di ottenere il beneficio della rateizzazione, il debitore dovrà allegare all'istanza qualsiasi documento utile ad attestare la condizione di difficoltà, fra cui, se persona fisica, il modello ISEE in corso di validità.
3. Non è ammessa la rateizzazione per debiti di importo pari o inferiore a 100,00 euro.
4. Nell'ipotesi di debiti di natura tributaria, ai fini della quantificazione del debito, si fa riferimento a ciascun singolo avviso di accertamento o liquidazione.
5. Nell'ipotesi in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata oltre il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento tributario o dell'atto finalizzato alla riscossione di entrate patrimoniali, oltre agli oneri della riscossione previsti da norme statali e alle spese sostenute dal comune e dal soggetto incaricato della riscossione, saranno addebitati anche gli interessi di mora calcolati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
6. La scadenza delle rate coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese previsto dal piano di rateazione.
7. Il debitore che non esegua in tutto o in parte il pagamento di due rate anche non consecutive fra loro alle scadenze prestabilite dal piano di rateazione, decade dal beneficio della rateizzazione e, previo sollecito dell'ufficio, saranno avviate le procedure esecutive per la riscossione del debito residuo, oltre il recupero delle spese sostenute dal comune o dal soggetto incaricato della riscossione.
8. Non è concessa la dilazione a soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, siano già decaduti da precedenti piani di rateazione.
9. La rateizzazione del debito è concessa secondo il seguente schema: a) per debiti di importo compreso fra 100,01 e 500,00 euro, fino ad un massimo di sei rate mensili; b) per debiti di importo compreso fra 500,01 e 3.000,00 euro, fino ad un massimo di dodici rate mensili; c) per debiti di importo compreso fra 3.000,01 e 6.000,00 euro, fino ad un massimo di diciotto rate mensili; d) per debiti di importo superiore a 6.000,01 euro, fino ad un massimo di trentasei rate mensili.
10. L'importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a 50,00 euro.
11. Per la rateizzazione di debiti di importo superiore a 15.000,00 euro è richiesta idonea garanzia. In caso di fidejussione, la stessa dovrà essere rilasciata da un istituto di credito o assicurativo.
12. La rateizzazione potrà essere concessa, con le medesime modalità e secondo i criteri descritti ai commi precedenti, anche dal soggetto incaricato della riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali.
13. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere proroghe o ulteriori dilazioni di pagamento di debiti già rateizzati.
14. Una volta iniziate le procedure esecutive della riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni potranno essere concesse previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute e al rimborso integrale delle spese sostenute dal comune o dal soggetto incaricato della riscossione.
15. Il diritto al rimborso di somme versate e non dovute al comune si prescrive nei termini ordinariamente previsti per singola tipologia di entrata. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale. Gli interessi, salvo se diversamente disposto dalle vigenti leggi o da regolamenti, decorrono dal giorno della richiesta di rimborso. Per le entrate di natura tributaria il rimborso è effettuato nei modi e misure disciplinati dal regolamento di ciascuna singola tipologia di entrata.
16. Il rimborso è disposto dal responsabile del servizio che gestisce l'entrata entro i termini di legge e comunque entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data della richiesta.
17. In alternativa al rimborso disciplinato dai commi precedenti il contribuente può chiedere per l'intero importo a suo credito la compensazione con somme future dovute relative allo stesso tributo o entrata.